

REGOLAMENTO (CE) N. 289/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2009

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 9 luglio 2008, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura («TSS»), di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (il «paese interessato» o «RPC»).
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 28 maggio 2008 dal comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il denunziante») per conto di produttori rappresentanti una quota maggioritaria, nella fattispecie oltre il 50 %, della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto citato e di una prevedibile minaccia imminente di pregiudizio notevole da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunziante, gli altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (5) Per consentire ai produttori esportatori della RPC di chiedere eventualmente il trattamento riservato alle imprese

operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i necessari moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati, nonché a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Dieci (gruppi di) società hanno chiesto che venisse loro concesso il TEM, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI, nell'ipotesi in cui dall'inchiesta fosse emersa la mancata conformità alle condizioni necessarie per ottenere il TEM.

- (6) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori, di importatori e di produttori comunitari, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento per la determinazione del dumping e del pregiudizio, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta (1° luglio 2007-30 giugno 2008).
- (7) Dopo aver esaminato le informazioni presentate e visto il numero elevato di produttori esportatori e di produttori comunitari dichiaratisi disposti a collaborare, si è deciso che occorre procedere al campionamento per quanto riguarda questi produttori. Dato lo scarso numero di importatori dichiaratisi disposti a collaborare, non si è ritenuto necessario costituire un campione degli importatori indipendenti.
- (8) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori e ai produttori comunitari costituenti il campione, agli importatori, a tutti gli utilizzatori noti e alle rispettive associazioni. Al questionario hanno risposto in maniera esauriente i produttori esportatori costituenti il campione della RPC, tutti i produttori comunitari costituenti il campione ad eccezione di una società che ha fornito soltanto dati parziali, sei importatori e cinque utilizzatori.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio o della minaccia di pregiudizio da esso derivanti e dell'interesse della Comunità. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 174 del 9.7.2008, pag. 7.

